

STATUTO

CAMERA SERVIZI S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VENEZIA VE VIA BANCHINA MOLINI
8

Numero REA: VE - 329299

Codice fiscale: 03684950276

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

deliberazioni un interesse in conflitto con quello della società, il Presidente dispone che si passi alla votazione. L'assemblea con il voto favorevole, accertato dallo stesso Presidente, espresso mediante chiamata nominale ed i cui esiti vengono proclamati dal Presidente stesso, dell'unanimità del capitale sociale

delibera

di adeguare l'attuale testo delle Norme sul Funzionamento della Società alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, modificando gli articoli 1, 2, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 nel testo riportato nelle allegande Norme sul Funzionamento della Società.

L'assemblea delibera infine di delegare al signor Carlo Zanin ogni più ampio ed opportuno potere per dare idonea pubblicità al presente atto, compreso quello di apportare al presente verbale ogni modifica o integrazione che venisse eventualmente richiesta dalle competenti autorità in sede di iscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici e quaranta.

Il comparente chiede a questo punto a me Notaio di allegare al presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.2436 C.C., il testo integrale delle Norme sul Funzionamento della Società aggiornato con le modifiche risultanti dal presente verbale.

Aderendo alla richiesta io Notaio ricevo dette Norme sul Funzionamento della Società e le allego sub "A", omessane lettura per dispensa del comparente.

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Atto

- scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno
- su pagine quattro circa di fogli uno
- e da me letto in assemblea al comparente che lo ha approvato e sottoscritto alle ore quindici e quarantatre.

F.to Zanin Carlo

F.to dott. ERNESTO MARCIANO Notaio - L.S.

ALLEGATO "A" AL N.18347 DI RACC.

S T A T U T O

Titolo I

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata "in house" ad integrale partecipazione pubblica denominata

"CAMERA SERVIZI s.r.l."

(in seguito denominata "Società") di cui Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo Delta lagunare (in seguito denominato "Socio") è il socio unico, fondatore e detentore dell'intero capitale sociale. La società

ha sede legale ed amministrativa in Venezia.

Articolo 2

La Società ha per oggetto nei limiti previsti dalla legge:

- la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- la autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- la realizzazione di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n.50 del 2016.

In particolare, tra l'altro e a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la società potrà:

- provvedere alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare proprio e di quello detenuto in proprietà o ad altro titolo dal Socio;
- fornire servizi di committenza e attività di committenza ausiliaria nell'ambito del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA);
- realizzare attività di promozione e formazione coerenti con le finalità istituzionali del Socio;
- fornire servizi di natura logistico-organizzativa ed amministrativa relativi alla gestione di eventi di promozione, di formazione.

Al solo fine di meglio raggiungere l'oggetto sociale e come attività prettamente marginale e strumentale la società potrà compiere, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni e autorizzazioni previsti dalla legge, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute necessarie o vantaggiose per il conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà inoltre partecipare a bandi e finanziamenti comunitari, nazionali e regionali relativi ad iniziative coerenti con l'oggetto sociale.

Articolo 3

La Società ha sede nel Comune di Venezia. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo nell'ambito del territorio comunale, con semplice decisione dell'organo amministrativo che è altresì abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese. Nei modi di legge la Società potrà istituire uffici, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze in ogni località, sia in Italia che all'estero, con facoltà di trasferirle o di sopprimerle in tutto o in parte ove lo ritenga opportuno.

Articolo 4

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata o anticipata-

mente sciolta in forza di deliberazione dell'assemblea da adottarsi nella forma e con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

TITOLO II

Capitale sociale – Partecipazioni- Recesso

Articolo 5

Il capitale sociale è determinato in Euro 1.435.000,00 (un milione quattrocentotrentacinquemila virgola zero zero) ripartito in quote di partecipazione ai sensi dell'art.2468 del codice civile. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea da adottarsi nella forma e con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Articolo 6

Il Socio, nel rispetto e secondo quanto previsto alla vigente normativa in materia, potrà finanziare la Società; detto finanziamento potrà essere fruttifero ed infruttifero.

Articolo 7

Il diritto di recesso spetta al Socio nei casi di legge. Esso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. La liquidazione della partecipazione del socio recedente avverrà nei modi e termini di legge.

TITOLO III

Assemblea e Presidenza

Articolo 8

Le decisioni del Socio debbono essere adottate mediante deliberazioni assembleari. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, ovunque purché in Italia.

Articolo 9

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte a cura dell'organo amministrativo, mediante posta elettronica certificata, al domicilio del Socio risultante dal relativo Libro, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione deve assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nella convocazione potrà essere fissato il giorno della seconda adunanza nel caso in cui la prima andasse deserta. Tra la pri-

ma convocazione e la seconda dovranno comunque trascorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

Articolo 10

Il Socio ha il diritto di intervenire all'assemblea e può farsi rappresentare, mediante semplice delega scritta, da altra persona anche non socio, con indicazione di eventuali facoltà e limiti. Spetta al Presidente dell'assemblea controllare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe. La relativa documentazione sarà conservata dalla società ai sensi dell'art.2478 primo comma, numero 2, del codice civile. Spetta sempre al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità, il diritto di intervento e la legittimazione dei presenti e la regolarità delle deleghe, regolare lo svolgimento dell'assemblea e delle votazioni, accertandone i risultati. Degli esiti di tali accertamenti dovrà essere dato conto nel verbale assembleare.

Articolo 11

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dagli stessi intervenuti.

Articolo 12

L'assemblea nomina un Segretario, anche non socio. Le deliberazioni assembleari sono fatte constatare da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

TITOLO IV

Amministrazione

Articolo 13

La Società è amministrata, su decisione dei soci chiamati a deliberare su nomine e revoche delle cariche sociali, da un Amministratore Unico o, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e in conformità alle disposizioni volta per volta vigenti, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri la cui scelta deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12.7.2010 n.120. L'Amministratore Unico, o il Consiglio di Amministrazione se nominato, resta in carica per tre esercizi sociali, salvo che non venga deliberata una durata diversa o illimitata all'atto della nomina. L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione, se nominato, sono rieleggibili e possono essere anche non soci. Qualora non vi abbia provveduto il socio al momento della nomina, lo stesso Consiglio di Amministrazione, se nominato, potrà eleggere nel suo ambito il Presidente e, ove lo ritenga opportuno, il Vicepresidente con funzione vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. La firma del Vicepresidente negli atti sociali attesta l'assenza o impedimento del presidente. Il Consiglio potrà altresì nominare un Segretario anche

esterno. Se nel corso dell'esercizio vengono a cessare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge in materia.

I componenti degli organi amministrativi e di controllo della società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente, non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti e deve essere assicurato il principio di equilibrio di genere.

Se nominato, la scelta degli amministratori componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 Luglio 2011 n.120.

Articolo 14

Salvo quanto previsto dall'art.2479 del codice civile ed in genere dalla legge e dal presente statuto, all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione. In sede di nomina possono essere definiti limiti ai poteri degli Amministratori.

Il consiglio di amministrazione, se nominato, può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione se nominato, compete, inoltre, il potere di nominare direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, con delega all'uso della firma sociale nell'ambito delle facoltà loro attribuite.

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato, ed al Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché agli eventuali Amministratori delegati nei limiti della delega, sono attribuite la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Articolo 15

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, qualora sia stato nominato, si riunirà presso la sede sociale o in altra località italiana. La designazione della località è stabilita dall'Amministratore Unico o, se nominato, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci nell'avviso di convocazione oppure quando ne sia fatta domanda scritta dal revisore unico o, qualora il collegio sia composto da 3 (tre) membri, dalla maggioranza dei suoi membri o da almeno 2 (due) Sindaci effettivi, se eletti.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi se nominati.

Articolo 16

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, se nominato, sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente se previsto, o dal Consigliere più anziano di

età. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti, senza computare le eventuali astensioni. Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale trascritto su apposito libro, a firma del Presidente della riunione e del Segretario.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi anche con il collegamento in videoconferenza, telefono o altre modalità di comunicazione a distanza.

Articolo 17

L' amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione sociale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. Si rendono comunque applicabili le disposizioni di cui all'art.2475/ter del codice civile.

Articolo 18

All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'Assemblea dei Soci potrà stabilire eventuali emolumenti a favore dell'organo amministrativo, in forma di compenso fisso o gettoni di presenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda la quota del compenso spettante agli amministratori esecutivi legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Articolo 19

L'organizzazione dell'attività dell'apparato aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, dell'efficacia e della economicità della gestione. A tal fine la Società potrà avvalersi "in service", per il perseguimento delle proprie finalità, di professionalità presenti nella struttura della Camera regolando contrattualmente con il Socio tali rapporti.

TITOLO V

Collegio Sindacale – Controllo contabile

Articolo 20

La società è soggetta al controllo di legalità (ovvero di gestione) di un organo che, a scelta dell'assemblea, può essere monocratico, Sindaco Unico, o collegiale, Collegio Sindacale, per la cui composizione, per i cui poteri e per il cui funzionamento si applicano le norme dettate in tema di S.p.A.

L'organo di controllo, monocratico o collegiale, salvo che non sia diversamente previsto dalla Legge, esercita anche la revisione legale dei conti (ovvero controllo contabile) salvo che i soci, con decisione da adottarsi ai sensi dell'art.2479/bis del codice civile, non decidano di affidare detta revisione legale dei conti a un soggetto esterno, avente i requisiti di Legge.

Le riunioni dell'Organo di Controllo in composizione collegiale possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazioni nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Trovano inoltre applicazione, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2403 e 2409/bis del codice civile ed ogni altre di Legge in materia.

TITOLO VI**Esercizi sociali - Bilancio - Riparto utili****Articolo 21**

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, nei termini e con l'osservanza delle norme di legge in materia e con criteri di oculata prudenza, l'organo amministrativo procederà alla redazione di un regolare bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sull'andamento della gestione quando dovuta.

Quando ricorrano le condizioni di legge l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale anziché entro 120 (centoventi).

Articolo 22

Gli utili netti, dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti al socio salvo diversa delibera.

Articolo 23

In quanto società "in house", ai sensi della normativa vigente, la società deve realizzare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dal socio. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

In quanto società "in house", la società riceverà affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che eser-

citano su di essa il controllo analogo, o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, solo se non vi sia partecipazione di capitali privati ad eccezione di quella prescritta da norme di Legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

TITOLO VII
Scioglimento
Articolo 24

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori e stabilirà:

- a) i criteri e le modalità della liquidazione;
- b) il numero di liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza legale della Società;
- c) le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori, anche mediante rinvio alle regole di funzionamento del consiglio di amministrazione in quanto compatibili;
- d) i poteri e eventuale compenso dei liquidatori;

resta ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge in materia.

TITOLO VIII
Norme finali
Articolo 25

La Società deve indicare propria soggezione alla altrui attività di direzione e coordinamento, negli atti e nella corrispondenza sociale, nonché mediante iscrizione a cura degli amministratori presso la sezione del registro delle imprese, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.2497 e seguenti del codice civile.

Articolo 26

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile ed ogni altra eventuale disposizione di legge in materia.

F.to Zanin Carlo

F.to dott. ERNESTO MARCIANO Notaio - L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.